



**Ministero dell'Interno**



**Ministero dell'Interno**  
Dipartimento per le Libertà Civili e L'immigrazione

**AOO POLITICHE**  
Protocollo 0004338 del 20/12/2019  
UOR: Uff2  
T. 0455/0282



**Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali**

Roma, data del protocollo

- Ai Sigg.ri Prefetti  
LORO SEDI
- Al Sig. Commissario del Governo  
per la Provincia Autonoma di  
TRENTO
- Al Sig. Commissario del Governo  
per la Provincia Autonoma di  
BOLZANO
- Al Sig. Presidente della Regione  
Valle d'Aosta  
AOSTA
- All' Ispettorato nazionale del lavoro  
ROMA
- Agli Ispettorati interregionali del lavoro  
MILANO  
VENEZIA  
ROMA  
NAPOLI
- Agli Ispettorati territoriali del lavoro  
(per il tramite degli Ispettorati  
interregionali del lavoro)  
LORO SEDI



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

- Alla Regione Autonoma Friuli - Venezia  
Giulia - Servizio per il Lavoro  
TRIESTE
- Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
Ripartizione 19 – Ufficio Lavoro  
Isp. Lavoro  
BOLZANO
- Alla Provincia Autonoma di Trento  
Dipartimento Servizi Sociali –  
Servizio Lavoro  
TRENTO
- Alla Regione Siciliana  
Assessorato Reg.le della Famiglia,  
delle Politiche Sociali e del Lavoro  
PALERMO
- All' I.N.P.S.- Istituto Nazionale della  
Previdenza Sociale  
Via Ciriaco De Mita, 21  
ROMA
- All' I.N.A.I.L.- Istituto Nazionale per  
l'Assicurazione contro gli Infortuni  
sul Lavoro  
Via Stefano Gradi, 55  
ROMA



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

- Al Ministero dell'Interno
- Gabinetto
  - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
  - Uff. VI – Sistema Informatico del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

SEDE

- Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
- Gabinetto

ROMA

- Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Gabinetto

ROMA

Oggetto: Art. 27-*quinquies*, comma 13 “ingresso e soggiorno nell’ambito di trasferimenti intra-societari” e art. 27-*sexies*, comma 7 “stranieri in possesso di permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro” del D.Lgs.vo 286/98. Procedure operative relative alla stipula dei Protocolli d’Intesa.

In riferimento agli articoli 27-*quinquies*, comma 13 e 27-*sexies*, comma 7 del D.Lgs. 286/98, concernenti le condizioni di ingresso, e soggiorno e mobilità di cittadini di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari (ICT – Intra Corporate Transfer), e di seguito alla Circolare congiunta col Ministero del



***Ministero dell'Interno***



***Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali***

Lavoro e delle Politiche Sociali n. 517 del 9 febbraio 2017, si forniscono le indicazioni operative relative al recepimento di quanto disposto relativamente alla stipula dei Protocolli d'Intesa di cui all'oggetto.

Le norme in oggetto riguardano l'ingresso, il soggiorno in Italia e la mobilità per un periodo superiore a tre mesi, di lavoratori stranieri altamente qualificati, per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari al di fuori delle quote previste dall'art. 3 – comma 4 del D.Lgs. 286/98 (TUI).

Si rammenta che per trasferimento intra-societario si intende il distacco temporaneo in Italia di personale straniero impiegato da almeno tre mesi in un'impresa stabilita al di fuori dell'Unione Europea, presso una filiale/rappresentanza della stessa impresa, ovvero presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo (art. 2359 c.c.), definita dalla norma “**entità ospitante**”.

In particolare, la nuova disciplina riguarda i lavoratori stranieri con la qualifica di **dirigente** (come indicato all'art. 27-*quinquies*, comma 1, lett. a), i **lavoratori specializzati** (art. 27-*quinquies*, comma 1, lett. b), i **lavoratori in formazione** (art. 27-*quinquies*, comma 1, lett. c) e i lavoratori già in possesso di permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità (art. 27-*sexies*, comma 2).

Per questo tipo di trasferimenti è stata prevista la possibilità, che l'entità ospitante (datore di lavoro), sostituisca la richiesta di nulla osta con una mera comunicazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione della proposta di contratto di lavoro/ lettera di incarico.

In tal caso la norma prevede che la procedura così semplificata possa aver luogo solo per quelle entità ospitanti che abbiano sottoscritto col Ministero dell'Interno, d'intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un apposito Protocollo d'Intesa, nel quale si impegnano a garantire la sussistenza dei requisiti in essa previsti.

Ciò premesso, questi Ministeri hanno predisposto uno schema di Protocollo sottoscrivendo il quale l'entità ospitante garantisce che i lavoratori dei quali si comunica l'ingresso:



**Ministero dell'Interno**



**Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali**

- usufruiscono delle medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51, D. L.gs n. 81/2015 per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco e, in particolare, la sussistenza di quanto indicato dall'art. 27-*quinquies*, comma 5 del T.U.I.;
- siano in possesso della qualifica di dirigente;
- ovvero, nel caso di lavoratori specializzati, siano in possesso di conoscenze specialistiche per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, nonché di un'adeguata esperienza professionale compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale o il possesso del riconoscimento delle qualifiche professionali previste dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'ipotesi di esercizio della professione regolamentata;
- ovvero, nel caso di lavoratori in formazione, siano in possesso di un diploma universitario nonché di un piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni dello svolgimento della formazione;
- ovvero sono già in possesso di permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità, ex articolo 27-*sexies*, comma 2.

L'entità ospitante dichiara, inoltre, di non trovarsi nelle condizioni di cui ai commi 15 e 18 dell'art. 27*quinquies* del TUI e dei commi 8 e 10 dell'art. 27*sexies*.

Si precisa, altresì, che non potrà essere rilasciato il permesso di soggiorno qualora lo Sportello Unico dell'Immigrazione verifichi che la documentazione esibita dall'entità ospitante nella persona del rappresentante legale o suo delegato sia carente dei requisiti su richiamati. In tale ipotesi, il visto concesso sarà annullato.

Pertanto, l'entità ospitante, nella persona del rappresentante legale o suo delegato, che intenderà sottoscrivere il Protocollo potrà far pervenire la richieste in tal senso al seguente indirizzo di posta elettronica: [politicheimmigrazione@pecdlci.interno.it](mailto:politicheimmigrazione@pecdlci.interno.it) inviando tale richiesta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, ovvero da una persona delegata (in tal caso sarà necessario acquisire la relativa delega notarile), corredata dalla visura camerale dell'ente stesso.

La sottoscrizione del Protocollo con questo Ministero consentirà di utilizzare la procedura semplificata utilizzando il *Modulo CICT*.



**Ministero dell'Interno**



**Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali**

La compilazione del *Modulo CICT* sarà consentita soltanto a chi, dopo aver sottoscritto il Protocollo, avrà ottenuto l'abilitazione a compilare il modulo in argomento.

A tal fine, il personale che l'entità ospitante incaricherà di operare sul sistema si dovrà registrare, **come utente privato**, mediante un *ID SPID* sul sistema di inoltro telematico delle istanze <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it>.

Una volta effettuata la registrazione, dovrà essere inviata alla Prefettura UTG della Provincia ove ha sede l'ente, l'apposita richiesta di accesso al Sistema Informatico, mediante i consueti modelli 7 e 8, già in uso per gli altri Protocolli, nei quali saranno indicati i dati relativi alle persone che si intenderanno abilitare all'accesso.

Sarà cura di codeste Sedi inoltrare i modelli 7 e 8 all'indirizzo di posta [politicheimmigrazione@pecdlci.interno.it](mailto:politicheimmigrazione@pecdlci.interno.it) di questa Direzione Centrale, corredati dal parere del Prefetto all'esito delle verifiche ritenute opportune.

Acquisito il citato parere, questa Direzione Centrale disporrà, per il tramite dell'Ufficio Informatico del Dipartimento, la trasformazione delle utenze dal profilo "privato" al profilo corrispondente alla funzionalità derivante dal Protocollo sottoscritto.

Si evidenzia che, per la procedura in questione, non è previsto alcun parere da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL), ma è consentito agli stessi la visibilità, in sola lettura, delle pratiche anche ai fini di procedere, ove necessario, ad eventuali controlli successivi sulle entità ospitanti.

Le Questure continueranno ad effettuare le verifiche relative all'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dei lavoratori extracomunitari sul territorio nazionale, ai sensi del DPR 394/99.

Per consentire al lavoratore straniero di richiedere il visto di ingresso, l'entità ospitante potrà controllare lo stato di avanzamento dell'istanza consultando lo stato della pratica sulla *home page utente* dalla quale è stata inviata l'istanza, raggiungibile all'indirizzo <https://nullaostalavoro.interno.it>.

Allorquando la domanda sarà nello step "*nulla osta inviato all'Autorità Consolare*", il lavoratore extracomunitario dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica competente per richiedere il visto di ingresso.



**Ministero dell'Interno**



**Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali**


Si rammenta altresì che, entro 8 giorni dall'ingresso sul territorio nazionale, il lavoratore, unitamente all'entità ospitante nella persona del rappresentante

legale o suo delegato, dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per effettuare la richiesta di permesso di soggiorno, esibendo la necessaria documentazione completa.

Tutto ciò premesso, si invitano codeste Prefetture, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione, e gli Ispettorati territoriali del lavoro a diramare la presente Circolare in sede locale e ai soggetti che potrebbero essere interessati alla nuova procedura.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE  
POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E  
DELL'ASILO

Di Lullo  


IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE  
POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Esposito



Firmato digitalmente da  
ESPOSITO TATIANA  
C=IT  
O=MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modifiche e integrazioni.*



# Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione  
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

Prot. ICT

## PROTOCOLLO DI INTESA

### TRA

il **Ministero dell'Interno**, con sede legale in Roma - Via del Viminale n.1,

### E

la ....., con sede in .....  
con legame societario, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con le seguenti società  
aventi sede legale nell'Unione Europea o al di fuori di essa:

- ....., con sede in.....
- ....., con sede in .....
- Ecc.

### SENTITO

il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

### VISTI

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" e successive modificazioni (T.U.I.), in particolare gli articoli 27-*quinquies*, comma 13 e 27-*sexies*, comma 7, introdotti dal decreto legislativo 29 dicembre 2016 n. 253;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*" e successive modificazioni;
- il decreto Presidente della Repubblica 27 luglio 2004 n. 242 "*Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione*";
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "*Codice dell'amministrazione digitale*" e successive modificazioni ed integrazioni;





# Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione  
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

## PREMESSO

- che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture-U.T.G., nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, è affidata l'acquisizione della comunicazione, ed i conseguenti adempimenti istruttori, ai sensi dell'art. 27-*quinquies*, comma 13 e dell'art. 27-*sexies*, comma 7 del T.U.I.;
- che la citata comunicazione si riferisce in particolare al trasferimento infra-societario per distacco temporaneo, ai fini dello svolgimento di lavoro subordinato, di lavoratori stranieri da parte di un'impresa stabilita in un Paese terzo a cui sono legati da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento, presso un'entità ospitante, intesa quale sede/filiale/rappresentanza, stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a una impresa appartenente allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- che tali lavoratori stranieri, che al momento della presentazione della domanda di ingresso soggiornano fuori del territorio dell'Unione Europea ovvero, sono già in possesso di permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità, intendono fare ingresso in Italia, in qualità di:
  - a) dirigente, categoria prevista dall'art. 2095 c.c., quale lavoratore che svolge funzioni connotate da elevata professionalità, autonomia decisionale, responsabilità nei confronti dell'imprenditore, nonché da poteri di coordinamento e controllo dell'intera attività aziendale o di un ramo autonomo dell'impresa;
  - b) lavoratore specializzato, ossia in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale; per le professioni regolamentate è necessario il riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del D.lgs. 206/2007;



# Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione  
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

- c) lavoratore in formazione, ossia lavoratori in possesso di un diploma universitario che intendono essere trasferiti (e retribuiti durante il trasferimento) presso un'entità ospitante in Italia ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi di impresa in conformità al piano formativo individuale.

## CONSIDERATE

- la necessità di disciplinare l'ingresso e il soggiorno in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, dei lavoratori stranieri altamente qualificati, per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari, al di fuori delle quote previste dall'art. 3, comma 4, del T.U.I.;
- l'esigenza di una tempestiva definizione dei procedimenti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

## LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

### Art. 1

(Oggetto del Protocollo)

Le parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale indicata in premessa.

### Art. 2

(Impegni dell'Amministrazione dell'Interno)

1. L'Amministrazione dell'Interno consente l'accesso, da parte della (nome dell'entità ospitante), al Sistema Informatico dello Sportello Unico al fine della trasmissione della comunicazione secondo gli adempimenti istruttori ex articolo 27-*quinquies*, comma 13 e ex articolo 27-*sexies*, comma 7 del T.U.I..

2. L'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi al Prefetto territorialmente competente, sulla base di apposita modulistica allegata, a favore di propri rappresentanti e/o operatori individualmente indicati.



# Ministero dell'Interno

## Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

3. La gestione delle credenziali di autenticazione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al Sistema senza preventivo avviso.

4. L'Amministrazione fornisce la possibilità di scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti ad inoltrare la comunicazione e ad acquisire notizie sullo stato delle pratiche.

### Art. 3

#### (Impegni della *(nome dell'entità ospitante)*)

*L'entità ospitante (nome)/rappresentante legale*, garantisce che i lavoratori di cui si comunica l'ingresso in Italia nell'ambito di trasferimenti intra-societari:

- usufruiscono delle medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51, D. L.gs n. 81/2015 per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco e, in particolare, la sussistenza di quanto indicato dall'art. 27 *quinquies*, comma 5 del T.U.I.;
- siano in possesso della qualifica di dirigente;
- ovvero, nel caso di lavoratori specializzati, siano in possesso di conoscenze specialistiche per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, nonché di un'adeguata esperienza professionale compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale o il possesso del riconoscimento delle qualifiche professionali previste dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'ipotesi di esercizio della professione regolamentata;
- ovvero, nel caso di lavoratori in formazione, siano in possesso di un diploma universitario nonché di un piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni dello svolgimento della formazione;
- ovvero sono già in possesso di permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità, ex articolo 27-*sexies*, comma 2.

Inoltre, *l'entità ospitante (nome)/rappresentante legale*, dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui ai commi 15 e 18 dell'art. 27-*quinquies* del T.U.I. e dei commi 8 e 10 dell'art. 27-*sexies* del T.U.I..



# Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione  
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

*L'entità ospitante (nome)/rappresentante legale* si impegna a comunicare (ex articolo 27-*quinquies*, comma 6 del T.U.I) tempestivamente al SUI:

- ogni variazione del rapporto di lavoro che incide sulle condizioni di ammissione previste al comma 5 dell'articolo 27-*quinquies*;

- ogni modifica che incide sulle condizioni garantite dal presente protocollo (ex articolo 27-*quinquies*, comma 14 del T.U. Immigrazione).

La documentazione relativa ai requisiti di cui sopra dovrà essere prodotta dall'entità ospitante/ rappresentante legale allo Sportello Unico per l'Immigrazione entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale (art. 27-*quinquies*, comma 13).

L'entità ospitante, firmataria del presente Protocollo, è obbligata a comunicare, all'indirizzo [politicheimmigrazione@pecdlci.interno.it](mailto:politicheimmigrazione@pecdlci.interno.it) di questo Ministero, ogni modifica all'elenco delle imprese controllate o collegate indicate in premessa, cui appartiene ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, al fine della necessaria verifica della sussistenza del legame intra-societario.

## **Art. 4 (Durata)**

Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale ed è rinnovato tacitamente.

## **Art. 5 (Integrazioni e Modifiche)**

Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle Parti.

## **Art.6 (Tutela dei dati personali)**

*L'entità ospitante (nome)/rappresentante legale* si impegna affinché i rappresentanti e/o operatori, individuati come indicato all'art. 2 – co. 1 – del presente Protocollo, che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso al



# Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione  
DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO

Sistema Informatico dello Sportello Unico, nel dare attuazione al Protocollo stesso, effettuino il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 n. 196 e del regolamento 2016/679/UE.

Essi sono inoltre obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste con particolare riguardo all'art. 28 del succitato regolamento 2016/679 in ordine alla designazione del responsabile e all'art. 2-quaterdecies del D.lgs. Vo n. 196/2003 per quanto concerne gli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.

L'Ente che effettuerà il trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi della citata normativa si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e , più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso e gli ulteriori aspetti sanzionatori previsti dalla succitata normativa.

## Art. 7 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate al Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata [politicheimmigrazione@pecdici.interno](mailto:politicheimmigrazione@pecdici.interno).

Per il Ministero dell'Interno, il Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo – Pref. Mara Di Lullo \_\_\_\_\_

Per la *(nome dell'entità ospitante)*, il Rappresentante Legale \_\_\_\_\_

---

Roma,